

**Delibera N.21 assunta nella seduta del 27 Marzo 2018**

**Definizione rapporti con il CINECA**

**Il Consiglio di Amministrazione**

- VISTO** il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
- VISTA** la legge 6 luglio 2002, n. 137;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2015) e, in particolare l'art. 1, comma 381 che prevede l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria – INEA nel Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
- VISTA** la delibera n. 35 del 22 settembre 2017 del Consiglio d'Amministrazione con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Ente;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il Dr. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 19083 del 30.12.2016 di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 381, Legge 23.12.2014 n. 190, del Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 10888 del 29 maggio 2017 di nomina del Consiglio di Amministrazione del CREA composto dal Presidente Dr. Salvatore Parlato e dai membri Prof. Michele Pisante e Prof.ssa Alessandra Gentile;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 16363 dell'11settembre 2017 di integrazione del Consiglio di Amministrazione del CREA con la nomina del Dr. Marco Remaschi quale membro designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 19281 del 31 ottobre 2017 di integrazione del Consiglio di Amministrazione del CREA con la nomina del Dr. Domenico Perrone quale membro eletto da e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo del CREA;
- PRESO ATTO** che il CREA, alla stregua di altri Enti di ricerca e di Università italiane, ha usufruito per diversi anni di software e servizi informatici per la ricerca, attivi sulla piattaforma “U GOV” sviluppata dal Consorzio Interuniversitario CINECA, cui la legge n. 135/2012 (art.7, comma 42 bis) ha attribuito “il compito di assicurare l'adeguato supporto in termini di innovazione e offerta di servizi alle esigenze del MIUR, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione”;
- PRESO ATTO** che il CREA ha contribuito attivamente al fine di far conseguire il riconoscimento del Consorzio CINECA come società in house, sia del MIUR, sia dei restanti consorziati, secondo quanto stabilito dall'art.192 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nuovo codice dei contratti pubblici);

**PRESO ATTO** che lo scrivente Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.06.2017 ha ritenuto di non poter procedere ad autorizzare un affidamento in house perdurando il mancato e definitivo accoglimento da parte dell' ANAC dell'iscrizione di CINECA, quale atto propedeutico al riconoscimento dello status di società in house e ha pertanto “dato mandato all'amministrazione di attivare tutti i provvedimenti necessari a tutela dell'Ente, qualora CINECA avesse proseguito a confermare il proprio rifiuto di formalizzare la procedura negoziata sopra richiamata”;

**PRESO ATTO** che nonostante i successivi solleciti e gli incontri intervenuti tra i rappresentanti del CREA e del CINECA tesi ad addivenire alla firma del contratto, quest'ultimo si è continuato a sottrarre al richiesto adempimento, adducendo motivazioni legate alla difesa della propria posizione di società in house per i propri i consorziati, pur continuando ad erogare i servizi informatici in favore dell'Ente;

**PRESO ATTO** che l'Ente è stato comunque costretto ad usufruire dei servizi del CINECA al fine di garantire continuità alla propria attività istituzionale;

**PRESO ATTO** che l'Amministrazione CREA ha ritenuto di dover adottare un provvedimento ricognitivo delle prestazioni rese dal CINECA nel periodo di riferimento e di riconoscere, in ossequio dell'art. 2041 del c.c. in materia di arricchimento senza causa, il diritto del CINECA al corrispettivo maturato;

**VISTA** in particolare la sentenza n. 1078/2015 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che “la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico” e che “una pubblica amministrazione non può negare il pagamento delle prestazioni rese da un privato, se queste ultime non sono state dalla stessa rifiutate”;

**PRESO ATTO** che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento di quanto dovuto (euro 141.094,00 + IVA) ha richiesto al CINECA di garantire le seguenti attività: rendere tempestivamente disponibili in formato aperto, con le modalità indicate, tutte le informazioni (dati e metadati) di proprietà del CREA; mantenere i sistemi attivi per la durata di almeno due mesi dalla ricezione della nota e garantire il supporto tecnico per l'attività di migrazione al nuovo sistema integrato e infine di rinunciare ad avanzare nei confronti dell'Ente qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo originati dalla fornitura di che trattasi;

**PRESO ATTO** che il CREA durante la gestione commissariale ha deciso, al fine di rilanciare l'Ente e farlo accreditare quale Ente di ricerca a tutti gli effetti, di aderire al processo di valutazione dei risultati della ricerca VQR 2011-2014, pur non rientrando tra le Strutture di ricerca obbligate (quali Università ed Enti di ricerca vigilati dal MIUR);

**PRESO ATTO** che il MIUR, con D.M. del 27.06.2015, contenente le linee guida per la valutazione qualità della ricerca (VQR) 2011-2014, ha stabilito (art.7, commi 1 e 3), che “*la gestione amministrativo contabile e il sistema di informatizzazione relativi al processo di valutazione sono affidati al CINECA*” e che i soggetti non obbligati alla valutazione “*saranno chiamati alla copertura delle spese sostenute da CINECA per le attività di valutazione sulla base di una convenzione da stipulare secondo i criteri stabiliti dall'ANVUR*”;

**PRESO ATTO** che conseguentemente, in data 19.10.2015, è stata sottoscritta tra il CREA ed il CINECA, individuato quale unico affidatario della gestione amministrativo contabile

dei componenti i panel di esperti e dei referees incaricati della valutazione dei prodotti della ricerca, la “Convenzione partecipazione VQR 2011-2014” con la quale, tra gli altri, sono stati fissati i criteri e le modalità per la definizione del corrispettivo da erogare come compartecipazione alle spese a seguito delle risultanze delle attività da svolgersi per l’adesione al programma (in particolare euro 10.000,00 +IVA come quota minima di partecipazione più un importo di 100,00 euro + IVA per ogni prodotto di ricerca eccedente la quota di 100 prodotti);

**PRESO ATTO** che successivamente alla conclusione dell’attività di valutazione, nella quale il CREA ha riportato risultati positivi come da pubblicazione ufficiale del 21.02.2017 “analisi delle singole istituzioni”, il CINECA ha comunicato al CREA la specifica dei costi sostenuti pari ad € 112.000, + IVA, richiedendone il pagamento;

**PRESO ATTO** che il CREA al fine di provvedere al pagamento ha connotato la fattispecie in parola come una procedura negoziata ex art. 57 del D.lgs. n. 163/2006 ed attualmente ricompresa nelle previsioni di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ha conseguentemente richiesto al CINECA di controfirmare le dichiarazioni previste dall’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa per contrarre con la pubblica amministrazione;

**PRESO ATTO** che il CINECA ha nuovamente opposto l’impossibilità di adempiere in funzione di una procedura negoziata per non inficiare il procedimento di riconoscimento in atto di società in house e ha richiesto ricevere il pagamento “*in funzione del rapporto in house come consorziato CINECA*”;

**PRESO ATTO** che non essendo ancora intervenuto il riconoscimento dello status di società in house del CINECA, l’Amministrazione ritiene, per poter effettuare correttamente il pagamento, di dover formalizzare l’affidamento del servizio al CINECA quale “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e di poter provvedere autonomamente alla verifica dei requisiti in capo al CINECA ;

**Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e Perrone;**

## **DELIBERA**

- di autorizzare, al pari della procedura che ha riguardato i servizi attivi sulla piattaforma “UGOV”, il pagamento al CINECA non in funzione del rapporto in house come consorziato CINECA, ma a seguito dell’affidamento del servizio di valutazione dei risultati della ricerca VQR 2011-2014 quale “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016.

**Letto, approvato e sottoscritto. 27.03.2018**

Il Segretario  
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente  
(Dott. Salvatore Parlato)